



## CITTÀ DI VITTORIA

---

### **AVVISO ALLA CITTADINANZA**

**del 14 marzo 2020**

**Misure urgenti in materia di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel D.P.C.M. 11.3.2020.**

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n. 6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 ulteriori disposizioni attuative del Decreto legge n. 6 del 23.02.2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” CORONAVIRUS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

VISTA l'Ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Presidente della Regione Sicilia n. 4 del 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

Visto il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

### **AVVISA**

tutta la cittadinanza del necessario rispetto di tutti gli

### **OBBLIGHI**

previsti dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 e pertanto fino al 25 marzo 2020 compreso:

- 1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sotto elencate, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività:

COMMERCIO AL DETTAGLIO – Attività **NON** soggette a sospensione:

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. **Rientrano pertanto tra i mercati chiusi** anche il Mercato dei Fiori di Piazza Berlinguer, il mercato della Piccola Pesca di Scoglitti, i mercatini rionali e degli agricoltori, i mercatini del Sabato a Vittoria e del lunedì a Scoglitti, il mercatino delle pulci mentre **si conferma l'apertura** del Mercato Ortofrutticolo di via S. Incardona, il Mercato Ittico di Scoglitti e il Mercato della Frutta di P.zza Berlinguer.

**Sono altresì sospese le attività di vendita al dettaglio ambulante in forma fissa ed itinerante.**

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- 2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- 3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione di:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  - Attività delle lavanderie industriali;
  - Altre lavanderie, tintorie;
  - Servizi di pompe funebri e attività connesse.
- 4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Con le superiori disposizioni cessano di avere efficacia ove incompatibili le indicazioni fornite con le precedenti ordinanze n. 10/2020 e n.11/2020

### **INVITA I CITTADINI**

- ad anticipare telefonicamente qualsiasi intenzione di accesso agli Uffici in modo da verificarne la possibilità e le eventuali modalità di espletamento;
- a limitare pertanto l'accesso agli uffici comunali esclusivamente per la richiesta di servizi non procrastinabili per i quali non è possibile la fruizione per via telematica o telefonica;
- ad attenersi alle disposizioni che i diversi Uffici dell'Ente hanno predisposto in ordine al contingentamento degli accessi;
- ad attenersi al generale divieto assoluto di assembramenti anche fuori dagli uffici comunali in attesa dell'ingresso mantenendo la distanza di sicurezza prevista di almeno un metro;
- ad osservare il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
- a rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante in ipotesi di insorgenza di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C);
- a collaborare con la Polizia Municipale nelle previste operazioni di controllo relativo alle motivazioni degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.

**Dalla sede Municipale, addì 14 marzo 2020**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

F.to - Dott. Filippo Dispenza